

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE FEDERALE D'APPELLO
III^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 001/CFA
(2018/2019)

Si dà atto che la Corte Federale d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 5 luglio 2018, ha adottato le seguenti decisioni:

I COLLEGIO

Dott. Luigi Caso – Presidente; Prof. Enrico Moscati, Avv. Cesare Persichelli – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO DEL CALC. TOMASELLO LORIS (ALL'EPOCA DEI FATTI TESSERATO PER LA SOCIETÀ ASD POL. MAGICA) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 5 CON PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA IN QUALSIASI RANGO O CATEGORIA DELLA FIGC INFLITTA AL RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 8080/236 PF17-18 CS/SDS DEL 5.3.2018 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 406/TFT 25 dell'8.5.2018)

La C.F.A., dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dal calciatore Tomasello Loris. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DEL CALC. LO PRESTI VINCENZO (ALL'EPOCA DEI FATTI TESSERATO PER LA SOCIETÀ PGS S. PIO X) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 5 CON PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA IN QUALSIASI RANGO O CATEGORIA DELLA FIGC INFLITTA AL RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 8080/236 PF17-18 CS/SDS DEL 5.3.2018 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 406/TFT 25 dell'8.5.2018)

La C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Lo Presti Vincenzo. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO DELLA SOCIETÀ ASD SAN SEBASTIANO FC AVVERSO LE SANZIONI:

- INIBIZIONE PER MESI 7 INFLITTA AL SIG. BORRELLI LUCA, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ ASD FC MARI (ORA ASD SAN SEBASTIANO FC), PER LA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 10, COMMA 2, DEL C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 7, COMMA 1 DELLO STATUTO FEDERALE, 39 NOIF E 43, COMMI 1 E 6 NOIF;
- PENALIZZAZIONE DI PUNTI 3 IN CLASSIFICA ED AMMENDA DI € 300,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL'ART.4, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S.;

SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 9226/515 PFI 17-18/CS/AM DEL 27.3.2018 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 116/TFT del 31.5.2018)

La C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società ASD San Sebastiano FC di San Sebastiano al Vesuvio (NA). Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

4. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIoglimento DELLA SIG.RA MASTRELLA ANTONELLA E DELLA SOCIETÀ ASD ANZIO CALCIO 1924 SEGUIDO PROPRIO DEFERIMENTO NOTA 9101/377 PF 17-18/GC/GP/MA DEL 23.3.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 71 del 12.6.2018)

La C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale.

II COLLEGIO

Dott. Luigi Caso – Presidente; Avv. Franco Matera, Avv. Cesare Persichelli – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario

5. RICORSO DELLA SOCIETÀ FC APRILIA SSD SRL AVVERSO LE SANZIONI:

- INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA AL SIG. TASSINARI IVANO, ALL'EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE UNICO E PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S.;
- AMMENDA DI € 2.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE PER RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1 C.G.S.;

SEGUIDO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 9963/528 PF 17-18 GC/GP/MA DEL 10.4.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 71/TFN del 12.6.2018)

La C.F.A., dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla società FC Aprilia SSD Srl di Aprilia (LT). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

6. RICORSO DELLA SOCIETÀ ASD RINASCITA CAVA 2000 AVVERSO LE SANZIONI DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA E DELL'AMMENDA DI € 150,00 INFLITTE ALLA RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S. SEGUIDO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 9154/444 PFI 17-18 CS/EC DEL 26.3.2018 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 116 del 31.5.2018)

La C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società ASD Rinascita Cava 2000 di Cava De' Tirreni (SA). Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

7. RICORSO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO AVVERSO LA MANCATA APPLICAZIONE DELLE MISURE AMMINISTRATIVE PREVISTE DAL COM. UFF. N. 104/A E DELL'ART. 16, COMMA 4 BIS C.G.S. NEI CONFRONTI DEL SIG. DOMENICO DI EUSANIO, TESSERATO PER LA SOCIETÀ CERCHIARA 1990, SEGUIDO GARA CERCHIARA 1990/CANZANO DEL 14.4.2018 – CAMPIONATO III^ CATEGORIA (Delibera del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Teramo Com. Uff. n. 43 del 20.4.2018)

La C.F.A., accoglie il ricorso come sopra proposto dal Commissario Straordinario e onera la società Cerchiara 1990 del versamento a favore della FIGC, ex Com. Uff. 104/A del 17.12.2014 della somma di € 660,00.

IL PRESIDENTE
Luigi Caso

Pubblicato in Roma il 5 luglio 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Roberto Fabbricini